

## L'INPS fornisce le istruzioni sui redditi da dichiarare per la pensione Quota 100

**Con il [messaggio n. 54/2020](#), l'Inps illustra i corretti adempimenti da attuare da parte dei richiedenti e dei pensionati, titolari di pensione Quota 100, che possano far valere redditi da lavoro.**

La norma che ha istituito la pensione Quota 100 (art. 14 D.L. n. 4/2019 convertito nella L. n. 26/2019) ha previsto che **la stessa non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L'INPS aveva già precisato con la [circ. n. 11 del 29-01-2019](#), che eventuali redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 **avrebbero comportato la sospensione della pensione nell'anno di percezione dei predetti redditi** e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

Successivamente l'Istituto, con la [circ. n. 117 del 09-08-2019](#) ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla disciplina dell'incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. E' stata ribadita la possibilità di cumulo con i redditi percepiti nel periodo di godimento della pensione Quota 100 derivanti da attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione e sono state indicate tipologie di redditi considerati cumulabili, in virtù di specifiche disposizioni normative. Nel messaggio n. 54/2020 l'INPS illustra la modalità di comunicazione dei redditi per le due potenziali condizioni esistenti:

**1) Soggetto richiedente la pensione Quota 100:** in questo caso si è tenuti a dichiarare nella domanda, in via preventiva, l'assenza o meno di redditi incumulabili, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all'anno di decorrenza della stessa. E' altresì richiesta la dichiarazione di:

### In questo numero:

*L'INPS fornisce le istruzioni sui redditi da dichiarare per la pensione Quota 100,*

*INPS: riduzione importo lordo pensioni gennaio 2020,*

*Ministero del Lavoro: partecipazione obbligatoria dei beneficiari RdC ai progetti di pubblica utilità,*

*INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020,*

*Documento CIIP "Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale",*

*INAIL: assicurazione contro gli infortuni domestici - obbligo di iscrizione online,*

*Legge di Bilancio 2020 e Decreto "Milleproroghe": prime indicazioni.*

#### Immigrazione:

*Legge di Bilancio 2020: le novità riguardanti i cittadini stranieri,*

*Autocertificazione per i cittadini stranieri: rinvio dei termini previsto dal Decreto Milleproroghe,*

*Nuovi livelli di reddito per ricongiungimento familiare ed altro: rivalutazione dell'assegno sociale 2020.*

## Ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS in ordine alla modalità di dichiarazione dei redditi per titolari e richiedenti la pensione Quota 100. I pensionati che non hanno titolarità di redditi dal lavoro non sono soggetti ad alcun adempimento.

- a. Redditi influenti ai fini dell'incumulabilità della pensione.
- b. Redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa.

A tal scopo l'INPS ha predisposto [il modello AP140](#) che deve essere obbligatoriamente presentato a corredo della domanda di pensione.

**2) Soggetti già titolari di pensione Quota 100:** i già titolari di pensione devono dichiarare tempestivamente, a preventivo o, nel più breve tempo possibile, a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili per le fattispecie descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, in ciascuno degli anni compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Per far ciò **dovranno presentare una domanda di ricostituzione della pensione**, cui deve essere allegato [il modello AP139](#).

L'INPS precisa **che i già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi solo nel caso in cui nell'anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione**, così facendo, in assenza di redditi otterranno la riattivazione dei pagamenti.

**I pensionati che invece**, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, **non prevedono di percepire o non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all'Istituto**.

Pertanto, per esemplificare, i pensionati che, anche prima della pubblicazione della modulistica di cui trattasi, hanno già dichiarato all'Istituto la presenza di redditi incumulabili per l'anno 2019, con l'effetto di sospensione della pensione per il corrente anno, in caso di variazione della situazione reddituale per l'anno 2020 sono tenuti a comunicare all'INPS l'assenza di percezione di redditi incumulabili per richiedere la riattivazione dei pagamenti.

Viceversa, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l'assenza di redditi per l'anno 2019, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l'anno 2020, non dovrà effettuare alcuna dichiarazione per l'anno 2020.

### INPS: riduzione importo lordo pensioni gennaio 2020

In questi giorni potrebbero presentarsi nei nostri uffici pensionati che chiedono informazioni relativamente a una diminuzione dell'importo di pensione in pagamento a gennaio 2020.

**Il problema pare derivi da un errore di attribuzione di quote di perequazione automatica conseguenti l'applicazione della sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale.** Si tratta della sentenza che, come ricorderete, riguardava la legittimità del taglio alla

perequazione operato dalla riforma c. d. "Fornero".

**Il problema pertanto interessa pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, e si era già manifestato sul rateo di dicembre 2019.**

L'INPS ha illustrato quanto sopra evidenziato con un messaggio interno nel quale viene anche indicato che la sede centrale dell'Istituto provvederà a **"riesaminare tali pensioni al fine di ricostituirle con una lavorazione centrale dedicata per ripristinare il pagamento di quanto dovuto agli interessati** sia con riferimento alla rata corrente che alla restituzione delle somme relative al 2019".

**Qualora l'INPS non provvedesse a questa ricostituzione d'ufficio è possibile procedere con una domanda di ricostituzione documentale** da parte dell'assistito, in quanto le sedi territoriali dell'Istituto potranno provvedere ai relativi ricalcoli.

### Ministero del Lavoro: partecipazione obbligatoria dei beneficiari RdC ai progetti di pubblica utilità

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2020, [il Decreto 22 ottobre](#), con la definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei **Progetti utili alla collettività** riassunti nell'acronimo PUC.

L'articolo 2 prevede che **il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire**, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, **la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza**. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare **comporta la decadenza dal RdC**. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019.

Nell'[allegato](#)<sup>1</sup> del decreto sono riportate le indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel decreto, tra esse **la specifica circa le persone tenute allo svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività**.

### INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020

L'INPS ha emanato la [circ. n. 3 del 9-01-2020](#), con la quale informa che dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ovvero i coltivatori diretti, coloni, mezzadri

segue pg. 3

e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

### Documento CIIP "Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale"

**Le aggressioni nei luoghi di lavoro** rappresentano di questi tempi un tema di grande attenzione sociale, scientifica, sindacale e mediatica.

Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha presentato sul tema un documento "[Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale](#)" che riassume le proposte del Gruppo di Lavoro CIIP. Il documento è reperibile sul sito del CIIP assieme a una tabella di analisi degli Open Data INAIL e alla lettera di sensibilizzazione sul tema del Presidente CIIP indirizzata al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Presidente della Conferenza Regioni e Province Autonome e ai Sindacati confederali CGIL-CISL-UIL nazionali.

### INAIL: assicurazione contro gli infortuni domestici - obbligo di iscrizione online

L'Inail con la [circolare n. 37 del 30-12-2019](#), informa che dal 1° gennaio 2020 sono state definite le **modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici**. Con [determinazione presidenziale 30-12-2019, n. 49](#), sono stati telematizzati i seguenti servizi:

- Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento
  - Domanda di iscrizione e rinnovo con autocertificazione sostitutiva ai fine dell'esonero dal pagamento del premio.
  - Invio richiesta di cancellazione dall'assicurazione.
- Tali servizi sono già operativi dal 1° gennaio 2020, mentre ne verranno attivati altri a breve, sempre connessi a questa tipologia di assicurazione.

Ricordiamo che **l'assicurazione casalinghe è obbligatoria** per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgano, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgano altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale e non siano pensionati.

Il costo annuo dell'assicurazione è di € 24,00 e tutela gli eventi infortunistici avvenuti in ambito domestico con le seguenti prestazioni:

-**Assegno una tantum** di importo pari a € 300,00 qualora l'invalidità permanente accertata sia compresa tra il 6% e il 15%.

-**Rendita per invalidità permanente** in presenza di invalidità permanente accertata nel grado dal 16% (prima era il 27%)

-Riconoscimento dell' **assegno per l'assistenza personale continuativa** ai titolari di rendita che versano in condizioni di grave menomazione.

Siamo in attesa di indicazioni circa la titolarità da

parte dei patronati nell'invio delle istanze nella nuova modalità telematica.

### Legge di Bilancio 2020 e Decreto "Milleproroghe": prime indicazioni

Il primo gennaio è entrata in vigore la Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" (c.d. Legge di Bilancio 2020), pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019. In attesa delle circolari applicative da parte dell'INPS e dei Ministeri competenti, vi segnaliamo, invitandovi alla lettura, la circolare di INCA nazionale n. 7 dello scorso 13 gennaio in cui sono elencati e riassunti i punti di interesse previdenziale.

Dopo la conversione del Decreto Legge c.d. "Milleproroghe" e dopo la lettura delle predette circolari, valuteremo se dedicare spazio in questa sede a eventuali argomenti meritevoli di approfondimento.

### Immigrazione

#### Legge di Bilancio 2020

##### Le novità riguardanti i cittadini stranieri

Si riportano di seguito gli articoli della L. n. 160/2019, legge di Bilancio 2020, strettamente riguardanti i cittadini stranieri.

**BONUS CULTURA 2020 (art. 1 c.357):** "...a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è **assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti** per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera..."

**CGN-CARTA GIOVANI NAZIONALE (art. 1 c.413,414)** – è previsto che "...al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai **cittadini italiani ed (si badi bene) europei** residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » ... con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN)..."

**RILASCIO DEL PERMESSO UE-SLP OVVERO PER MOTIVI UMANITARI AI CITTADINI VENEZUELANI DI ORIGINE ITALIANA CHE HANNO RICHiesto LA CITTADINANZA ITALIANA (art. 1 c.879):** si stabilisce che "... ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

segue pg. 4

ai sensi dell'art. 9 del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario...".

**MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI VENEZUELANI DI ORIGINE ITALIANA CHE RICHIEDONO LA CITTADINANZA (art. 1 c.881):** si prevede che "...al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021..."

**FONDO ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (art. 1 c.882-883):** si prevede che "... Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'art. 1, c. 181, della L. n. 190/2014, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: **a)** interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; **b)** rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria; **c)** rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria..."; e aggiunge "...con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative ... incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento..."

**TRASFERIMENTO RISORSE IMMIGRAZIONE (art. 9 c.4):** si stabilisce che "... il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'art. 1, c. 562, della L. n. 266/2005, dell'art. 34 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007, e delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 106, della L. 244/2007..."

**RIASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL RILASCIO E RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO AL FONDO PER IL RIMPATRIO (art. 9 c.5):** si prevede che "...il Ragioniere

generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'art. 5, c. 2-ter, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'art. 14-bis del medesimo T.U., al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza..."

**PROGRAMMI DI RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO (art. 9 c.5):** si prevede che "...al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'art. 14-ter del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi..."

### Autocertificazione per i cittadini stranieri

#### Rinvio dei termini previsto dal Decreto Milleproroghe

L'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2019, ha spostato al 31.12.2020 il termine dell'entrata in vigore della norma che dovrebbe consentire ai cittadini stranieri di utilizzare lo strumento dell'autocertificazione per quanto concerne la documentazione specificatamente prevista dal Testo Unico Immigrazione e dal Regolamento di attuazione (si veda la [scheda](#)). E' dal 2012 che tale termine viene sistematicamente posticipato.

### Nuovi livelli di reddito per ricongiungimento familiare ed altro...

#### Rivalutazione dell'assegno sociale 2020

L'importo mensile dell'assegno sociale (AS) per l'anno 2020 è pari a € 459,83 ([leggi la circolare dell'INPS](#)). L'AS è il parametro di riferimento per la **valutazione dei redditi minimi** utili ai fini della richiesta del **ricongiungimento familiare** (art. 29 TUI), del **rilascio del Permesso UE per SLP** (art. 9 TUI) e del **rinnovo del Permesso di soggiorno** (art. 5 TUI). Tale parametro viene anche utilizzato per la **valutazione del reddito utile ai fini dell'iscrizione anagrafica dei Cittadini UE e dei loro familiari** (art. 7 D. lgs 30/07). Riportiamo di seguito la tabella che definisce i redditi minimi in base ai componenti il nucleo familiare (*fonte: INCA Nazionale*).

Familiari compreso richiedente	Reddito richiesto	Importo 2020
1	Assegno sociale	5.978
2	1,5 A.S.	8.967
3	Doppio A.S.	11.956
4	2,5 A.S.	14.945
5	Triplo A.S.	17.934
6	3,5 A.S.	20.923
7	Quadruplo A.S.	23.912



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)